



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustriissimi Magistrati:

Giacomo TRAVAGLINO	Presidente
Marco DELL'UTRI	Consigliere
Irene AMBROSI	Consigliera-Rel.
Giuseppe CRICENTI	Consigliere
Paolo PORRECA	Consigliere

Oggetto: Responsabilità civile
- Gara ciclistica dilettantistica
- Scontro tra bicicletta guidata
da minore di età e auto ferma
sul ciglio della strada -
Infortunio - Assicurazione -
Obbligo di avviso ex art. 1913
c.c. - Inadempimento -
Elemento soggettivo -
Conseguenze.

R.G.N. 30192/2022

Cron. CC - 24/03/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30192/2022 R.G. proposto da

[REDACTED] nella qualità di Presidente *pro tempore* della [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]
come da procura allegata al ricorso, *ex lege* domiciliato come da
domicilio digitale indicato;



- **ricorrente** -

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] come da procura allegata al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, [REDACTED] presso il suo studio e come da domicilio digitale indicato;

- **controricorrente** -

nonché contro

Istituto Nazionale pr l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [REDACTED] [REDACTED] come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, [REDACTED] e come da domicilio digitale indicato;

- **controricorrente** -

nonché nei confronti di

[REDACTED]

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 939/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZE, pubblicata in data 18 maggio 2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2025 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi.

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Lucca con la sentenza n. 2110/2017 accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta [REDACTED] nei confronti della ditta [REDACTED] [REDACTED] concernente un infortunio occorsogli in data 22 luglio 2007 in occasione di una gara ciclistica, organizzata dalla seconda, e



respingeva la domanda di manleva avanzata dalla ditta convenuta nei confronti di INAIL e [REDACTED]

2. Avverso la sentenza di prime cure proponeva gravame dinanzi alla Corte d'appello di Firenze, la ditta [REDACTED] si costituivano tutti gli appellati; in particolare, [REDACTED] contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo la reiezione integrale del gravame e la conferma della sentenza stessa; INAIL contestava la fondatezza del gravame in relazione al primo motivo di appello (relativo alla reiezione della domanda di manleva), mentre si associava all'appellante nel chiedere l'accoglimento del secondo motivo; [REDACTED] a sua volta, si opponeva all'accoglimento del secondo motivo di appello e si associava all'accoglimento del primo.

La Corte d'appello con la sentenza n. 939/2022, qui impugnata, rigettava il gravame, con condanna dell'appellante alle spese del grado in favore degli appellati. Per quanto ancora di interesse, la Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo proposta dalla [REDACTED] nei confronti di INAIL (subentrata -anche per i ciclisti dilettanti- *ex lege* 10/10/2007 n. 159 alla Sportass -Ente pubblico interno al CONI - che aveva stipulato Convenzione assicurativa con la [REDACTED]

3. Avverso la sentenza d'appello, [REDACTED] nella qualità di Presidente *pro tempore* della [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da due motivi d'impugnazione. Ha resistito con controricorso INAIL e [REDACTED] a sua volta, con atto di controricorso ha aderito ai motivi di doglianza della ricorrente; sebbene intimato, non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità [REDACTED]



La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c..

Ha depositato memoria la [REDACTED]

Ragioni della decisione

1. il ricorrente ha così sintetizzato i motivi di ricorso proposti:

1.2. Con il primo motivo di ricorso denuncia il "*vizio di cui all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. per violazione ed erronea applicazione degli artt. 1913 e 1915 c.c.*"; in particolare, lamenta che la Corte di appello non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 1913 c.c. non avendo riconosciuto l'esistenza della denuncia presentata tempestivamente e, comunque, in modo tale da non pregiudicare la Compagnia, non avendo del pari ritenuto la superfluità della stessa alla luce dell'intervento, comunque effettuato, e, infine, nel non aver fatto, in ogni caso, corretta applicazione dell'art. 1915 c.c. e del principio giurisprudenziale secondo cui l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'articolo 1913 c.c. ed eventualmente dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'articolo 1915, II, c.c.";

1.2. Col secondo motivo di ricorso, lamenta il "*vizio di cui all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. per violazione ed erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.*"; nello specifico, si duole che la Corte d'appello non avrebbe fatto corretta applicazione del principio, corollario di quello appena enunciato, per cui, l'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta



all'assicuratore, difatti, nel caso previsto dall'articolo 1915, comma 1, c.c., l'assicuratore deve provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dal comma 2 della stessa norma, invece, l'assicuratore deve dimostrare che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto, con la conseguenza che per l'assicuratore ai fini di far dichiarare la perdita del diritto all'indennità o la sua riduzione per violazione dolosa o colposa dell'obbligo di tempestivo avviso di sinistro, non è sufficiente invocare tale violazione ma è doveroso fornire la prova dell'effettivo pregiudizio ricevuto.

2. I due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati stante l'evidente nesso e tenuto conto della stessa prospettazione congiunta che ne fa il ricorrente, sono fondati nei limiti e secondo le seguenti considerazioni.

2.1. È stato di recente evidenziato che soltanto il carattere doloso dell'inadempimento all'obbligo di avviso previsto dall'art. 1913 c.c. ha come conseguenza, ai sensi del comma 1 dell'art. 1915 c.c., la perdita del diritto all'indennizzo.

In questa prospettiva, è utile rammentare che, di recente, la dottrina ha ribadito che lo "scopo dell'avviso è quello di consentire all'assicuratore di accertare prontamente le cause del sinistro, nonché di assumere tutti i provvedimenti di salvataggio, idonei a prevenire o attenuare le conseguenze riconducibili all'evento (art. 1914 cod. civ.)" (analogamente, in giurisprudenza Cass. Sez. 3, 8/04/1997, n. 3044); sicché proprio in relazione a tale profilo funzionale si è sottolineato – del pari, in dottrina – che, in realtà, l'assicuratore "non ha interesse tanto per l'avviso del sinistro, quanto per la tempestività dell'avviso", ragion per cui, più "che di obbligo di avviso, è da parlare, dunque, di obbligo di avviso tempestivo" previsto dall'art. 1913 c.c. che conferisce rilievo all'elemento soggettivo dell'inadempimento all'obbligo, lasciando



intendere che, in assenza di colpa, l'omissione è priva di conseguenze (da ultimo, Cass. Sez. 3, 8/10/2024 n. 26294).

Pertanto, le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo di avviso variano, tuttavia, a seconda della natura dell'elemento soggettivo che sorregge la condotta dell'assicurato, giacché solo in caso di dolo si determina la perdita del diritto all'indennizzo, elemento soggettivo da provarsi, qualsiasi esso sia, da parte dell'assicuratore (Cass. Sez. 3, 30/09/2019, n. 24210).

E' stato altresì posto in luce che in relazione, poi, ai caratteri che deve presentare il contegno dell'assicurato per potersi ritenere "doloso", appare assolutamente prevalente (e preferibile, per le ragioni di cui si dirà) l'orientamento secondo cui "affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, comma 1, c.c., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo" (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, 27/07/2021 n. 21533, non massimata; in senso conforme e tutte massimate, già Cass. Sez. 3, 7/11/2019 n. 28625; Cass. Sez. 3, 28/07/2014, n. 17088; Cass. Sez. 3, 30/09/2015 n. 13355; Cass. Sez. 3, 11/03/2005 n. 5435; Cass. n. 3044 del 1997, cit.; Cass. Sez. 3, 3/10/1977, n. 4203).

Ciò posto, affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, va ribadito il principio a mente del quale devesi accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore,



il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cass. Sez. 3, 11/07/2024 n. 19071).

2.2. Nella fattispecie, alla luce dei principi richiamati, sussiste la duplice violazione di legge lamentata dal ricorrente atteso che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento impugnato, riconducibile o ad un'erronea interpretazione della medesima ovvero nell'erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa (Cass. Sez. 1, 14/01/2019 n. 640).

Ebbene, la sentenza impugnata, negando il diritto all'indennizzo sulla base della mera tardività della denuncia del sinistro, non ha punto motivato in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato e il vizio investe immediatamente la regola di diritto posta dal principio sopra richiamato secondo cui l'onere probatorio grava sull'assicuratore.

3. Il ricorso va accolto.

La sentenza va cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze che in diversa composizione personale provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze che, in diversa composizione personale, provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 marzo 2025

Il Presidente
Giacomo Travaglino

